



LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 36/2023 del Servizio di vigilanza ispettiva degli immobili della Camera di Commercio di Napoli.

1 PREMESSE E OGGETTO

Con determina dirigenziale n. -- del -- 04.2025, è stata indetta una procedura negoziata (di seguito "procedura") ex art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 36/2023 (di seguito "Codice") per l'affidamento biennale del Servizio di vigilanza privata, mediante ronda con autopattuglia ed intervento sugli allarmi, da espletare presso gli immobili di proprietà della Camera di Commercio di Napoli (di seguito denominata anche «CCIAA o Amministrazione»).

Le norme e le caratteristiche tecniche che regolano il Servizio sono contenute nel Capitolato tecnico (di seguito "Capitolato" - allegato 2).

Il criterio d'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione di elementi oggettivi, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera a) del Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica e-procurement ME.PA accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>

Il Responsabile unico del progetto è il Dirigente dell'Area Gestione Risorse Dr. Massimiliano Palumbo;

Stazione Appaltante: Camera di Commercio di Napoli, Via S. Aspreno, 2 Napoli

Oggetto principale CPV: 98341140-8

L'intervento è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante

Punti di contatto: Servizio Provveditorato: provveditorato@na.camcom.it Dr.ssa Silvana Iovieno (funzionario E.Q. *ad interim* del Servizio Provveditorato); Dr.ssa. Maria Pina Bonvino (funzionario del Servizio Provveditorato).

PEC: provveditore@na.legalmail.camcom.it

Sito istituzionale: <https://www.na.camcom.gov.it>

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 la piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement ME.PA, comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle regole.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

3 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'invito / disciplinare di gara (allegato 1);
- 2) Capitolato tecnico (allegato 2);
- 3) Domanda di partecipazione (allegato 3);
- 4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (allegato 4);
- 4) Modello Offerta tecnica (allegato 5);
- 5) Modello Offerta economica (allegato 6);
- 6) Schema di contratto (allegato 7).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente anche sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

3.2 Chiarimenti e comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 29 e 90 del Codice.

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la messaggistica della piattaforma telematica di e procurement ME.PA.

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è indicato sulla piattaforma ME.PA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 e 68 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di vigilanza privata, mediante ronda con autopattuglia ed intervento sugli allarmi, da espletare presso gli immobili di proprietà della Camera di Commercio di Napoli.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali come previsto dall'art 58, comma 2, del Codice, in considerazione della necessità di una regia unitaria della prestazione, al fine di garantire la sicurezza degli edifici della CCIAA di Napoli e di facilitare le operazioni di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in considerazione della tipologia e della natura del servizio, nonché dell'omogeneità del territorio interessato che comporta la presenza di unica licenza prefettizia.

Le norme e le caratteristiche tecniche che regolano il Servizio sono contenute nel Capitolato tecnico (di seguito "Capitolato" - allegato 2).

L'importo totale dell'appalto è pari ad **€ 60.000,00** oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la CCIAA ha stimato pari ad **€ 26.888,00**, calcolati sulla base del fabbisogno di personale stimato per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto e del costo del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08.08.2024.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0 in quanto sussiste, per la tipologia di servizio, assenza di rischi interferenziali, pertanto non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

Il contratto collettivo applicato è il C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza (2023/2026).

5 DURATA

La durata contrattuale è stabilita in 24 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dal 1.07.2025 al 30.06.2027, eventualmente prorogabili per un ulteriore biennio agli stessi importi e condizioni, a discrezione della Stazione Appaltante.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 120, comma 11, del Codice, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo occorrente per la stipula del contratto.

In tal caso l'Istituto di Vigilanza è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la CCIAA.

6 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di idoneità professionale riportati di seguito:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività pertinenti anche se non coincidenti con l'oggetto dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 100, comma 3 del Codice, l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia deve dichiarare ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.
- b) **Possesso della Licenza Prefettizia**, prevista dalla normativa vigente in materia per l'esercizio dei servizi di vigilanza (art. 134 T.U.L.P.S.- R.D. 18.6.1931 n. 773) e una centrale operativa (DM 269/2010 e s.m.i.) nel Comune di Napoli. Qualora la licenza prefettizia dovesse giungere a fine validità durante lo svolgimento del rapporto contrattuale,

l'appaltatore dovrà fornire copia della dichiarazione di prosecuzione dell'attività, pena la risoluzione del contratto. La partecipazione è altresì consentita agli istituti di vigilanza che abbiano presentato, prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, istanza per l'estensione dell'autorizzazione prefettizia per la provincia oggetto dell'appalto e/o che si siano impegnati ad istituire, prima della stipula del contratto, una sede operativa nel Comune di Napoli. In tal caso, qualora l'impresa dovesse aggiudicarsi la gara dovrà comprovare, prima della stipula del contratto, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione (estensione), l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, nonché l'esistenza di una sede operativa nel Comune di Napoli come sopra precisato.

- c) **Possesso della Certificazione UNI 10891/2000**, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato e in corso di validità, relativa ai requisiti minimi che devono essere posseduti dagli Istituti di vigilanza privata a garanzia della loro capacità di fornire un servizio conforme agli standard richiesti dalla normativa di settore o equivalente, ai sensi di quanto previsto dal suindicato D.M. 269/2010 e s.m.i. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:

- a) Fatturato globale maturato nel triennio 2021-2022-2023 nel settore di attività del Servizio non inferiore al doppio del valore stimato IVA esclusa posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100 del Codice.

9.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti di imprese, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al possesso dell'autorizzazione prefettizia e della Certificazione UNI 10891/2000 di cui al punto 9.1 lett. b) e c) devono essere posseduti dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale pari a due volte la base d'asta di cui all'art. 9.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti relativi al possesso dell'autorizzazione prefettizia e della Certificazione UNI 10891/2000 di cui al punto 9.1 lett. b) e c) devono essere posseduti dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 9.1. lettera b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 e quelli di cui all'articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare lo stesso contratto di lavoro applicato dal contraente principale per le prestazioni affidate in subappalto

12 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, trattandosi di appalto sottosoglia, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice.

Non si richiede altresì la produzione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.

13 SOPRALLUOGO

Non risulta necessario l'obbligo di sopralluogo.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto alcun contributo per i concorrenti in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica ME.PA. Pertanto, non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive, ove richieste, si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La documentazione presentata in copia deve essere prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati sulla piattaforma a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 2.1.

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2, le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma sono consultabili solo dopo aver eseguito la registrazione e l'accesso al portale nella sezione "Supporto"

L'"OFFERTA" si compone di:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della Piattaforma. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del d. lgs. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze, l'incompletezza e ogni altra irregolarità formale della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (*c.d. soccorso procedimentale*).

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare, nella specifica sezione, la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Domanda di partecipazione ed **eventuale procura** del soggetto che firma la documentazione di gara – Modello/Allegato 3;
- 2) DGUE (allegato 4), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 3) Capitolato speciale di gara unitamente allo schema di contratto controfirmati digitalmente per accettazione Allegato 2 e Allegato 7);
- 4) Dichiarazione Subappalto (eventuale);

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da una RTI, da un consorzio, da GEIE non ancora costituita la, la documentazione della busta amministrativa dovrà essere firmata, da tutti i soggetti che costituiranno l'Associazione o altro.

18 OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modulo predisposto dall' ENTE (Modulo Offerta Tecnica –Allegato 5) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

19 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il modulo predisposto dall' ENTE (Modulo Offerta Economica – Allegato 6) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d'asta.

Per l'offerta tecnica e per quella economica si precisa che sia in caso di discordanza tra i modelli di sistema e quelli predisposti dalla Stazione Appaltante (presenti nella documentazione di gara), prevarrà quanto espresso nei modelli della S.A.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera a) del Codice.

Il punteggio complessivo pari a 100 verrà così ripartito:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA più alto.

20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: massimo 70 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica P(T) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella seguente con la relativa ripartizione dei punteggi.

20.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica: massimo 30 punti.

Verranno attribuiti 30 punti all'Istituto di Vigilanza che avrà offerto il prezzo più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio sulla base della seguente formula:

$$P(E) = \frac{\text{prezzo complessivo più basso} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

dove $P(E)$ è il punteggio da attribuire all'offerta economica, saranno prese in considerazione tre cifre decimali.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

22 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica si svolgerà nel giorno e nel luogo indicato nel bando di gara o in data successiva che verrà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma ME.PA.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma che consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

23 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ufficio gare e contratti provvederà alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminate le operazioni di verifica dei contenuti della documentazione amministrativa, l'ufficio gare e contratti provvede a formare l'elenco dei concorrenti ammessi alle fasi successive e,

separatamente, di quelli eventualmente esclusi specificando, per questi ultimi, le relative motivazioni.

24 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ME.PA ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, successivamente procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti mediante la Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **5 giorni** dalla richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ove questa appaia anormalmente bassa.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti all'Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la CCIAA si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (articolo 108, comma 10, del Codice), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

L'aggiudicazione è disposta dalla CCIAA all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC e alla riformulazione della graduatoria mediante scorrimento della stessa.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del Codice, il contratto è stipulato entro 60 giorni, dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula. Come previsto dal comma 10 dell'articolo 18 del Codice il valore dell'imposta di bollo è individuato nella tabella dell'allegato I.4 al medesimo decreto a cui si rimanda.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è la CCIAA di Napoli alla quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Responsabile della protezione del trattamento dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.na.camcom.gov.it/index.php/privacy>

Finalità e liceità del trattamento del dato e base giuridica

I fase: partecipazione alla gara d'appalto

II fase: nel caso di aggiudicazione della gara, i dati saranno trattati anche al fine di:

- ✓ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- ✓ rispettare gli obblighi incombenti sull'azienda e previsti dalla normativa vigente;
- ✓ pubblicazioni di legge.

Base giuridica del trattamento del dato

La CCIAA Napoli tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- ✓ sia necessario alla partecipazione alla gara d'appalto;
- ✓ sia necessario all'esecuzione della gara aggiudicata;
- ✓ sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale incombente sull'Azienda.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della partecipazione alla gara e l'eventuale aggiudicazione della stessa.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo della partecipazione della gara o di durata del contratto di appalto se sottoscritto e, successivamente, per il tempo in cui l'Azienda sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali, di pubblicazione o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

- ✓ consulenti e o altri professionisti che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

- ✓ soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- ✓ Autorità Giudiziarie o Amministrative per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

In qualità di Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti e, per ogni ulteriore informazione o comunicazione in merito ai propri dati l'interessato potrà contattare il Titolare del trattamento.

Diritto di Reclamo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.